

Aggiornamento giurisprudenziale

Diritto Civile e Diritto Amministrativo

n. 05 / 2026

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 1° aprile 2026, n. 8166 – contratto autonomo di garanzia: nel contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio all’art. 1957, co 1, c.c. riguarda esclusivamente il termine semestrale. Ne segue che la decadenza è evitata mediante la sola richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore, essendo inconciliabile con la clausola “a prima richiesta” l’esigenza di una previa azione giudiziaria.

Corte di Cassazione, 24 aprile 2026, n. 11040 – abuso di informazioni privilegiate: in tema di sanzioni irrogate dalla CONSOB per abuso di informazioni privilegiate, il possesso e l’utilizzo delle informazioni possono essere accertati in via presuntiva mediante una valutazione unitaria di una pluralità di indizi, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. La valutazione dell’opportunità di ricorrere alla prova per presunzioni e l’individuazione dei fatti posti a fondamento del relativo procedimento logico spettano al giudice di merito e integrano un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 13 aprile 2026, n. 9260 – collegamento societario fondato su rapporti familiari: in tema di società collegate, il solo vincolo di parentela o di affinità tra soci di società diverse non è sufficiente a integrare il collegamento societario ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c., occorrendo la prova concreta dell’esercizio di un’effettiva influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di un’altra società.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Corte di Cassazione, 17 aprile 2026, n. 9996 – accertamento dello stato passivo: il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l’esame di tutte le domande presentate tempestivamente; deve, dunque, escludersi che, nel

caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività.

Corte di Cassazione, 28 aprile 2026, n. 11423 – opponibilità al curatore dell'usucapione: dei beni l'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 l. f.

DIRITTO ASSICURATIVO

Cassazione civile, 20 aprile 2026, n. 10339 – la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il pagamento da parte dell'impresa di assicurazione della somma offerta ai sensi dell'art. 148, commi 7 e 8, d.lgs. n. 209/2005, quando l'offerta non sia stata accettata dal danneggiato, non ha natura di riconoscimento irrevocabile di debito né rende irripetibile la prestazione, sicché: se la somma versata è inferiore a quella poi liquidata giudizialmente, il pagamento integra un mero acconto imputabile alla liquidazione definitiva del danno; se, invece, la somma versata risulta superiore al danno come successivamente accertato, sorge in capo all'assicuratore un diritto alla restituzione dell'eccedenza, azionabile anche nel medesimo giudizio risarcitorio mediante domanda riconvenzionale, purché fondata su fatti sopravvenuti (nella specie, il decesso della vittima che impone la liquidazione del danno biologico *iure successionis* secondo i criteri del danno temporaneo "terminale" e non del danno permanente) e proposta nel primo atto utile, nel rispetto del contraddittorio.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, 29 aprile 2026, n. 3338 – la *vicinitas* radica la legittimazione ad agire ai fini dell'impugnazione di un'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'installazione di un traliccio di altezza considerevole, se è accompagnata dall'interesse al ricorso, essendo necessario provare in modo non implausibile il possibile impatto nocivo generato dall'installazione dell'antenna.

Consiglio di Stato, 29 aprile 2026, n. 3340 – in mancanza di una clausola contrattuale atta a vincolare l'attività di verifica della spettanza della revisione del prezzo contrattuale all'applicazione dell'indice FOI, tale verifica deve essere condotta di volta in volta dall'Amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale; è dunque legittimo il diniego opposto alle richieste di riconoscimento economico del compenso revisionale relativo a un appalto di servizi, ove la P.A. abbia correttamente svolto l'istruttoria di propria competenza.

Consiglio di Stato, 24 aprile 2026, n. 3218 – nei sistemi di qualificazione nei settori speciali, la sospensione dell'efficacia della qualificazione determina la temporanea esclusione dal sistema e

comporta la carenza del requisito speciale di partecipazione alla gara; tale sospensione rende vincolata l'esclusione e non consente il ricorso al soccorso istruttorio, né produce effetti retroattivi in caso di successiva revoca.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 1° aprile 2026, n. 8166 – contratto autonomo di garanzia: nel contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio all’art. 1957, co 1, c.c. riguarda esclusivamente il termine semestrale. Ne segue che la decadenza è evitata mediante la sola richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore, essendo inconciliabile con la clausola “a prima richiesta” l’esigenza di una previa azione giudiziaria.

Con ordinanza n. 8166, pubblicata il 1° aprile 2026, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di compatibilità tra la clausola “a prima richiesta” prevista nel contratto autonomo di garanzia e rinvio nel medesimo contratto all’art. 1957, co. 1, c.c.

La Suprema Corte ha preliminarmente osservato che *«la clausola di decadenza può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta”»*.

Tuttavia, prosegue la Corte, *«la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento»*.

Ne segue che *«ogni censura volta a dimostrare che invece occorre un’azione giudiziaria verso il debitore, al fine di evitare la decadenza è infondata, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio»*.

Corte di Cassazione, 24 aprile 2026, n. 11040 – abuso di informazioni privilegiate: in tema di sanzioni irrogate dalla CONSOB per abuso di informazioni privilegiate, il possesso e l’utilizzo delle informazioni possono essere accertati in via presuntiva mediante una valutazione unitaria di una pluralità di indizi, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. La valutazione dell’opportunità di ricorrere alla prova per presunzioni e l’individuazione dei fatti posti a fondamento del relativo procedimento logico spettano al giudice di merito e integrano un

giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11040, pubblicata in data 24 aprile 2026, si è espressa in materia di sanzioni CONSOB per abuso di informazioni privilegiate.

Al riguardo la Suprema Corte ha anzitutto osservato che, *«nel sistema processuale non esiste, in primo luogo, il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o a catena)»; pertanto, «il fatto noto, accertato in via presuntiva, sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, può costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto».*

In particolare, secondo la Corte, **«nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi».**

Sulla base di tali premesse la Suprema Corte ha quindi osservato che i fatti noti, *«unitariamente valutati, posseggono i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per l'accertamento della responsabilità del ricorrente riguardo al possesso e alla trasmissione dell'informazione».*

La Corte di Cassazione ha poi affermato che il *«sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni è volto a verificare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare»;* tuttavia, *«in tale verifica, ammissibile in cassazione, non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell'inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia "necessitata", ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita dalle premesse del ragionamento decisorio (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo)».*

Sulla base di tale ragionamento la Cassazione ha quindi stabilito che **«spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento su tali aspetti costituisce un giudizio di fatto che non può essere contestato con la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, dovendo far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso che**

la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo».

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 13 aprile 2026, n. 9260 – collegamento societario fondato su rapporti familiari: in tema di società collegate, il solo vincolo di parentela o di affinità tra soci di società diverse non è sufficiente a integrare il collegamento societario ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., occorrendo la prova concreta dell'esercizio di un'effettiva influenza notevole sulle decisioni strategiche dell'assemblea di un'altra società.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9260, pubblicata in data 13 aprile 2026, si è pronunciata in materia di collegamento societario fondato su rapporti familiari.

Innanzitutto, la Corte ha ricordato che *«mentre la relazione di collegamento societario si presume, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., ove una delle società eserciti almeno un quinto dei voti in assemblea dell'altra o, comunque, si può desumere dall'assetto statutario della società soggetta all'influenza, il collegamento societario esterno è una situazione di fatto da accertarsi di volta in volta proprio verificando se in concreto sussistano o meno le condizioni di dipendenza economica che generano la possibilità dell'esercizio dell'influenza notevole in assemblea».*

Rispetto a tale tema, la Corte ha quindi rilevato che *«l'accertamento dell'esistenza del collegamento societario non equivale, tuttavia, alla prova dell'esistenza del gruppo societario. Il collegamento societario è una relazione unilaterale intercorrente tra la società che subisce l'influenza e la società che la esercita, operante a livello assembleare e non comporta la presunzione legale relativa di esercizio da parte della società dominante dell'attività di direzione e coordinamento che è l'essenza del gruppo societario nella disciplina codicistica. La previsione dell'art. 2497 sexies c.c. che sancisce la presunzione legale relativa di esercizio da parte dell'ente dominante dell'attività di direzione e coordinamento in presenza della relazione di controllo societario è, infatti, chiara nel rinviare solo alla parte dell'art. 2359 c.c. che disciplina la relazione di controllo societario così escludendo il richiamo dell'art. 2359 comma 3 c.c. concernente il collegamento».*

In particolare, la Corte ha affermato che ***«il rapporto di parentela fra i soci di società diverse, per potersi tradurre nel collegamento societario esterno di cui all'art. 2350, comma 3, c.c., deve esprimersi, in concreto, nell'esercizio effettivo di un'influenza notevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata società sulle altre e presuppone, dunque, l'individuazione dell'ente dominante, del tipo e delle modalità di influenza nelle assemblee delle***

società collegate determinate dal rapporto di parentela con il socio dell'ente dominante, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Non è, quindi, sufficiente la mera constatazione del rapporto di parentela fra soci di società diverse per ravvisare il collegamento societario che, presuppone l'accertamento di tutti gli altri elementi di fatto necessari alla prova dell'effettiva influenza esercitata da un ben determinato ente all'interno dell'assemblea dell'altro nell'adozione di ben precise decisioni strategiche dell'impresa».

Pertanto, secondo la Suprema Corte **«per l'accertamento del collegamento societario tra società partecipate da soggetti diversi è necessario verificare non solo il rapporto di parentela ma anche come le dinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradotte in influenza notevole sulle decisioni strategiche dell'assemblea di una specifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalità economiche comuni».**

Tutto ciò considerato, la Corte di Cassazione ha dunque affermato il principio secondo cui **«[i]n tema di società collegate, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., il collegamento societario esterno richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra che non si può desumere solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse e l'accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a far presumere, ai sensi dell'art. 2497 sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione».**

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

Corte di Cassazione, 17 aprile 2026, n. 9996 – accertamento dello stato passivo: il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente; deve, dunque, escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9996, pubblicata in data 17 aprile 2026, si è pronunciata in merito al procedimento di accertamento dello stato passivo.

In primo luogo, la Suprema Corte ha affermato che **«il procedimento di accertamento dello stato passivo si conclude (...) solo con il decreto di esecutività del giudice delegato a norma dell'art. 96, ultimo comma,**

I. f. (...) Tale decreto, pronunciato solo quando è 'terminato l'esame di tutte le domande', è, in effetti, l'unico e tipico provvedimento con il quale il giudice delegato decide, in via definitiva, sulle domande di ammissione allo stato passivo».

La Corte, richiamando i propri precedenti, ha precisato che «*deve, pertanto, escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi tamquam non essent, e quindi privi di effetti ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo».*

Ancora, la Cassazione ha chiarito che «*il procedimento di accertamento dello stato passivo si conclude, del resto, solo con il decreto di esecutività, avverso il quale, come prevede l'art. 98, comma 1, I. f., sono proponibili i rimedi impugnatori dell'opposizione, dell'impugnazione dei crediti ammessi e della revocazione. L'opposizione allo stato passivo, infatti, è dichiaratamente proposta 'contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo' entro il termine di trenta giorni dalla 'comunicazione di cui all'articolo 97.' Il decreto di esecutività dello stato passivo 'costituisce', pertanto, 'l'esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato'».*

Alla luce di quanto precede, la Corte ha affermato che: «*i singoli provvedimenti che il giudice delegato pronuncia nel corso del procedimento costituiscono, per contro, mere deliberazioni provvisorie, prive di qualsivoglia attitudine ad assumere, con riguardo alle ragioni di credito oggetto della domanda esaminata, efficacia preclusiva di qualsiasi altra determinazione, e destinate, invece, ad assumere carattere di definitività solo quando, a seguito dell'adunanza, l'accertamento di tutte le ragioni di credito azionate in giudizio viene trasfuso nel decreto di esecutività dello stato passivo».*

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «**il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente; deve, dunque, escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi tamquam non essent, e quindi privi di effetti ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo».**

Corte di Cassazione, 28 aprile 2026, n. 11423 – opponibilità dell'usucapione al curatore: l'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 I.f.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11423, pubblicata in data 28 aprile 2026, si è pronunciata in tema di opponibilità al curatore dell'acquisto per usucapione dei beni immobili.

In primo luogo, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, affermando che *«non può essere fatta valere l'usucapione dell'immobile intestato al fallito con la rivendica ex art. 103 l. f., essendo il procedimento di formazione dello stato passivo strutturalmente inidoneo alla trattazione di un giudizio di usucapione, salvo che il terzo produca un titolo di acquisto opponibile alla massa. Detto precedente è fondato su un triplice ordine argomentativo: a) l'usucapione può essere opposta al curatore del fallimento in sede di verifica se il rivendicante produce un titolo opponibile alla massa, ove trascritto in epoca precedente la dichiarazione di fallimento; b) l'usucapione può essere opposta all'ultimo proprietario, ma non al curatore del fallimento o alla massa dei creditori; c) il procedimento di formazione dello stato passivo è strutturalmente inidoneo ad 'accogliere' accertamenti di non pronta soluzione. Questi argomenti non possono essere condivisi. L'usucapione è uno strumento di acquisto di beni immobili che prescinde dalla continuità delle trascrizioni»*.

La Suprema Corte ha poi precisato che *«la preesistenza rispetto al fallimento della trascrizione di un titolo di acquisto ricorre per rendere opponibili nei confronti dei creditori gli acquisti immobiliari a titolo derivativo ai fini degli artt. 2913 cod. civ. e 45 l. f. (...). L'acquisto a titolo originario prescinde, invece, dalla trascrizione del titolo di acquisto dell'usucapente; ciò avviene anche in conflitto con chi abbia acquistato a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 cod. civ., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 cod. civ., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo e acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa»*.

Ancora, la Corte ha aggiunto che *«parimenti, l'usucapione può essere legittimamente opposta al curatore in relazione ai beni immobili acquisiti all'attivo fallimentare, attesa la natura di acquisto a titolo originario. Non risultano di ostacolo gli artt. 42 e 45 l. f., che attengono al vincolo di indisponibilità sui beni del fallito e all'opponibilità di 'atti' al fallimento – non diversamente da quanto avviene nell'esecuzione forzata con gli artt. 2913 e 2914 cod. civ. – ai quali è estranea l'usucapione. L'usucapione costituisce titolo di acquisto di diritti reali fondato su un 'fatto giuridico', come il possesso e il decorso del termine (...), privo di oneri di pubblicità (...), in quanto svincolato da un rapporto con il precedente titolare del diritto»*.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha stabilito che *«la sentenza dichiarativa di fallimento è inidonea a interrompere il tempo ad usucapendum (...), rendendo del tutto indifferente per l'usucapente l'eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò che interrompe l'utile decorso dell'usucapione è, invece, una domanda giudiziale di rilascio del bene (...), ovvero una domanda petitoria (...), che – pendente il fallimento – non può che essere esperita dal curatore del fallimento. D'altro canto, rendere inopponibile al*

curatore l'usucapione maturata durante la procedura concorsuale – oltre a creare distonie con l'esecuzione forzata, dove l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. civ. può veicolare una pretesa impeditiva alla prosecuzione della procedura esecutiva (...) - esporrebbe l'acquirente del fallimento all'evizione dell'usucapente e, di converso, la massa dei creditori alla ripetizione del prezzo versato (...), se non paralizzando la vendita forzata del cespite immobiliare passibile di usucapione».

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: **«l'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 l. f., costituendo l'usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che, in quanto fondata su un 'fatto giuridico' (possesso e decorso del tempo), risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile».**

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 20 aprile 2026, n. 10339 – la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il pagamento da parte dell'impresa di assicurazione della somma offerta ai sensi dell'art. 148, commi 7 e 8, d.lgs. n. 209/2005, quando l'offerta non sia stata accettata dal danneggiato, non ha natura di riconoscimento irrevocabile di debito né rende irripetibile la prestazione, sicché: se la somma versata è inferiore a quella poi liquidata giudizialmente, il pagamento integra un mero acconto imputabile alla liquidazione definitiva del danno; se, invece, la somma versata risulta superiore al danno come successivamente accertato, sorge in capo all'assicuratore un diritto alla restituzione dell'eccedenza, azionabile anche nel medesimo giudizio risarcitorio mediante domanda riconvenzionale, purché fondata su fatti sopravvenuti (nella specie, il decesso della vittima che impone la liquidazione del danno biologico *iure successionis* secondo i criteri del danno temporaneo "terminale" e non del danno permanente) e proposta nel primo atto utile, nel rispetto del contraddittorio.

La Corte di Cassazione con n. 10339 pubblicata il 20 aprile 2026 si è pronunciata sul tema della ripetibilità delle somme corrisposte dall'assicuratore e sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale restitutoria.

Nel caso di specie, la vicenda trae origine dal sopravvenuto decesso della danneggiata nel corso del giudizio, evento che ha inciso sulla liquidazione del danno *iure successionis* e ha determinato la proposizione, da parte dell'assicuratore, di una domanda riconvenzionale di restituzione della somma ritenuta eccedente.

La Suprema Corte ha affrontato il tema della liquidazione del danno *iure successionis*, precisando che, in caso di decesso causalmente riconducibile alle lesioni, il danno risarcibile *iure successionis* deve essere qualificato come danno biologico terminale e non come danno permanente. In particolare, la Corte ha affermato che *«il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente»*.

Inoltre, il Supremo Collegio ha esaminato la questione della ripetibilità delle somme corrisposte ai sensi dell'art 148 cod.ass., escludendone il carattere irripetibile e precisando che: *«il citato art. 148 non attribuisce all'offerta dell'impresa di assicurazione il valore di riconoscimento di debito (né, men che meno, quello di confessione), né configura la stessa come vincolante, in danno dell'assicuratore, nel successivo giudizio instaurato dal danneggiato che non abbia accettato l'offerta in sede stragiudiziale»* inoltre *«nell'ipotesi di mancata accettazione del danneggiato tale qualificazione non ha quindi alcuna rilevanza, dal momento che gli unici effetti dell'offerta non accettata consistono nell'obbligo del pagamento in capo all'assicuratore e nell'imputazione della somma corrisposta "nella liquidazione definitiva del danno"»*.

Muovendo da tali premesse, la Corte ha stabilito che: *«se il pagamento della somma offerta, e non accettata, ha ad oggetto un importo inferiore a quello successivamente liquidato a titolo di risarcimento, esso pagamento assume la natura di acconto da imputare nella liquidazione definitiva del danno secondo i criteri contabili applicabili a quest'ultimo; (Cass. 27/11/2015 n 24205); se, invece, l'importo corrisposto in ragione dell'offerta non accettata supera l'ammontare del danno, come successivamente liquidato dal giudice, sorge in capo all'assicuratore un diritto alla restituzione della somma eccedente che può essere azionato anche nello stesso giudizio risarcitorio instaurato contro l'assicuratore, mediante la proposizione di tempestiva domanda riconvenzionale»*.

Con riferimento al profilo processuale, la Corte ha chiarito che la domanda riconvenzionale deve ritenersi tempestiva anche se proposta successivamente al maturarsi delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c., *«ove il fatto che ne costituisce il fondamento sia ad esso sopravvenuto e sempre che non sia menomato il diritto di replica dell'attore»*.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, 29 aprile 2026, n. 3338 – la *vicinitas* radica la legittimazione ad agire ai fini dell'impugnazione di un'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'installazione di un traliccio di altezza considerevole, se è accompagnata dall'interesse al ricorso, essendo necessario provare in modo non implausibile il possibile impatto nocivo generato dall'installazione dell'antenna.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3338, pubblicata in data 29 aprile 2026, si è pronunciato nell'ambito di un contenzioso originato dall'impugnazione degli atti relativi alla realizzazione di un traliccio per telecomunicazioni nel territorio di un Comune.

La decisione di primo grado aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per carenza di legittimazione e di interesse, ritenendo che i ricorrenti avessero affermato in modo del tutto generico di essere residenti o proprietari di immobili posti al confine o nelle immediate vicinanze dell'opera oggetto di contestazione e che la realizzazione del traliccio avrebbe determinato una rilevante svalutazione dei loro beni, nonché la lesione del diritto alla salute, senza tuttavia fornirne alcuna dimostrazione. La Sezione ritiene invece che il ricorso sia ammissibile, sussistendo nel caso di specie entrambe le condizioni soggettive dell'azione – ossia la legittimazione ad agire e l'interesse a ricorrere.

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio espresso dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 22 del 2021, per cui *«nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio [...] è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entramb[le le condizioni dell'azione] e non può affermarsi che il criterio della vicinitas [...] valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato»*.

Tuttavia, i Giudici affermano che la *«legittimazione ad agire deriva dalla vicinitas, vale a dire dallo stabile collegamento tra il ricorrente e l'area dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione, vale a dire l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato»*. Nel caso di specie, gli appellanti avrebbero fornito la prova della detta *vicinitas*, avendo allegato al ricorso di primo grado una relazione tecnica contenente le visure catastali degli immobili di proprietà dei ricorrenti, da cui emerge che gli stessi si collocano nella zona dell'intervento: secondo la Sezione, ciò *«è sufficiente, considerata anche la notevole dimensione dell'antenna, per attestare lo stabile collegamento tra i ricorrenti e l'area dove sono destinati a prodursi gli effetti dell'installazione del traliccio»*.

Oltre alla *«legittimazione ad agire derivante dalla vicinitas, sussiste anche l'interesse al ricorso, laddove sia evocato, come è nella controversia in esame, in modo non del tutto implausibile, il possibile impatto nocivo generato dall'installazione dell'antenna»*: la Sezione specifica che la *«mera prospettazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'installazione [...] connota la sussistenza dell'interesse, laddove l'esclusione di tali effetti si presenta come una valutazione di merito, inconferente con la questione di rito»*. Al fine di provare l'interesse al ricorso, il Consiglio di Stato ritiene *«sufficiente che il ricorrente prospetti un possibile pregiudizio per l'ambiente circostante, mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l'ambiente sussiste ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova»* della lesività dell'opera.

Quanto alle conseguenze processuali dell'erronea declaratoria di inammissibilità, il Collegio si colloca nel solco dell'Adunanza Plenaria, ritenendo che rientri tra i motivi di nullità della sentenza anche quello in cui *«la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente»*, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.

Consiglio di Stato, 29 aprile 2026, n. 3340 – in mancanza di una clausola contrattuale atta a vincolare l'attività di verifica della spettanza della revisione del prezzo contrattuale all'applicazione dell'indice FOI, tale verifica deve essere condotta di volta in volta dall'Amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale; è dunque legittimo il diniego opposto alle richieste di riconoscimento economico del compenso revisionale relativo a un appalto di servizi, ove la P.A. abbia correttamente svolto l'istruttoria di propria competenza.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3340, pubblicata in data 29 aprile 2026, si è pronunciato sull'istanza di revisione prezzi relativa a un servizio di pulizia svolto in favore di una A.S.L., con riferimento a un arco temporale risalente e a pretese parametrate all'art. 44 l. n. 724/1994.

In primo luogo, il Collegio ha escluso la fondatezza dei vizi formulati dagli appellanti in merito al rinvio motivazionale *per relationem* alla comunicazione dei motivi ostativi, convalidando la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il ricorso da parte dell'Amministrazione alla tecnica redazionale *per relationem*. Inoltre, la Sezione ha affermato che *«il richiamo da parte del T.A.R. delle considerazioni svolte dall'Amministrazione con la comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/990 (oggetto di relatio, come si è detto, da parte del provvedimento impugnato), in ordine alla congruità dei prezzi contrattuali praticati dalla ricorrente, in correlazione con l'affermazione dianzi citata del carattere non conferente, rispetto a quelle considerazioni, delle osservazioni procedurali della medesima ricorrente, è sufficiente a disvelare l'infondatezza della censura di violazione del principio di effettività del contraddittorio procedimentale»*.

Lo stesso TAR, infatti, aveva riconosciuto che sussiste un ineliminabile potere valutativo in ordine all'an della revisione del prezzo che l'Amministrazione ha pienamente esercitato. Con riferimento al caso di specie, i Giudici osservano poi come le osservazioni svolte dal soggetto ricorrente siano quantomeno parziali, non avendo controdedotto nei confronti di tutti i profili ostativi comunicati dall'Amministrazione.

Quanto ai presupposti sostanziali della revisione dei prezzi, la Sezione ha affermato che *«l'assunto dell'assenza di una clausola cogente atta a riconoscere il diritto al compenso revisionale ed a parametrarne la misura all'indice F.O.I. non attiene alla motivazione necessaria del provvedimento impugnato (e quindi non doveva essere in esso necessariamente esternato), ma all'ambito delle verifiche*

che il T.A.R. avrebbe dovuto compiere – e ha di fatto compiuto – al fine di apprezzare la fondatezza della tesi della ricorrente della spettanza di un compenso revisionale commisurato all'indice suindicato: verifiche involgenti, in primo luogo, la sussistenza di un titolo (e quindi di una clausola) contrattuale atta a conformare, sia nell'an che nel quantum, la pretesa revisionale, in mancanza del quale, secondo il ragionamento sotteso alla sentenza appellata (non attinto da specifiche contestazioni della ricorrente), il riconoscimento e la determinazione della revisione del corrispettivo contrattuale non possono che costituire il frutto, ai sensi dell'art. 44 l. n. 724/1994, dell'attività istruttoria dell'Amministrazione e delle valutazioni discrezionali da essa compiute».

Il Consiglio di Stato osserva che la sentenza impugnata si allinea alla giurisprudenza prevalente, ribadendo che *«la mera variazione di determinati indici elaborati da ISTAT (c.d. FOI ossia indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati) non implica automatico riconoscimento della revisione dei prezzi dell'appalto»* e che, per accedere alla revisione, *«è innanzitutto necessario [...] che l'appaltatore fornisca la dimostrazione circa l'aumento dei costi e della correlativa incapacità di farvi fronte (assenza di equilibrio economico), sì da comportare un azzeramento dell'utile e dunque la seria compromissione delle prestazioni oggetto di appalto»*, dovendosi poi svolgere l'istruttoria della P.A.; la variazione FOI, infine, *«costituisce non condizione di operatività (an della revisione) ma, più correttamente, limite massimo entro il quale la revisione stessa deve essere accordata (quantum della revisione)»*.

Consiglio di Stato, 24 aprile 2026, n. 3218 – nei sistemi di qualificazione nei settori speciali, la sospensione dell'efficacia della qualificazione determina la temporanea esclusione dal sistema e comporta la carenza del requisito speciale di partecipazione alla gara; tale sospensione rende vincolata l'esclusione e non consente il ricorso al soccorso istruttorio, né produce effetti retroattivi in caso di successiva revoca.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3218, pubblicata in data 24 aprile 2026, si è pronunciato in materia di contratti pubblici nei settori speciali, con riferimento agli effetti della sospensione della qualificazione nell'ambito dei sistemi di qualificazione di una stazione appaltante, in relazione a una procedura di gara avente ad oggetto la fornitura, in regime di *full maintenance service*, di prodotti.

Nel respingere l'appello, il Consiglio di Stato ha innanzitutto confermato l'impostazione del giudice di primo grado, osservando che, alla luce della disciplina interna della stazione appaltante, *«per sospensione dell'efficacia della qualificazione s'intende la temporanea esclusione dal Sistema»*, con la conseguenza che, ai fini della partecipazione alla gara, *«non vi è alcuna differenza tra sospensione quale provvedimento temporaneo e cancellazione dal sistema di qualificazione, poiché entrambe le misure, ai fini della gara, rendono inoperante il requisito e vincolato l'atto di esclusione»*.

Dalla lettura coordinata degli artt. 13.2 e 13.5 del disciplinare dei sistemi di qualificazione dell'operatore, il Collegio ha chiarito che la sospensione priva la stazione appaltante del possesso del requisito speciale per tutta la sua durata e fino alla formale comunicazione della revoca, la quale «*decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione*». Ne discende che l'eventuale riammissione al sistema di qualificazione opera esclusivamente *ex nunc* e non è idonea a sanare retroattivamente la carenza del requisito alla data di presentazione dell'offerta.

La Sezione ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini degli effetti escludenti della sospensione, la causa che ha determinato l'adozione del provvedimento, evidenziando come la disciplina applicabile non distingue tra sospensioni dovute a carenze sostanziali o a mere irregolarità documentali. In tale contesto, è stata esclusa anche la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, il quale «*non potrebbe mai supplire alla radicale mancanza di un requisito di partecipazione*».

Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa alla presunta inefficacia del provvedimento di sospensione al momento della presentazione dell'offerta. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la sospensione era stata regolarmente comunicata all'operatore economico mediante il portale acquisti della stazione appaltante, in conformità alle regole di comunicazione e pubblicità previste per il sistema di qualificazione, con conseguente piena opponibilità dell'atto.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha concluso per la legittimità dell'esclusione disposta dalla stazione appaltante, affermando che, in presenza della sospensione della qualificazione, l'amministrazione è vincolata ad adottare il provvedimento espulsivo, senza margini di discrezionalità né obblighi di graduazione delle misure, e ha pertanto respinto l'appello, con condanna alle spese di lite.